



Reati tributari: quando il patteggiamento è ammesso senza previa estinzione del debito tributario.

Segnaliamo l'interessante sentenza della Corte di Cassazione, sez. III pen., n. 10800/2019, per un precisa statuizione in merito alla sentenza di applicazione pena a richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), in relazione ad un processo per artt. 5 e 10, d. lgs. 74/2000. Preliminarmente, la Corte rammenta come ai sensi dell'art. 13 bis, l'applicazione della pena ex art. 444 per i delitti tributari può essere richiesta solo se vi è stato ravvedimento operoso e il pagamento del debito tributario, salvi i casi di seguito indicati. Dunque, prosegue la Corte, in relazione al reato di omesso versamento di IVA, come anche per i reati di cui all'art. 4 e 5 d. lgs. cit., l'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità per il patteggiamento, in quanto l'art. 13, comma 1, configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti ex art. 10 bis, 10 ter e 10 quater del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili.

In conclusione, dunque i reati tributari sopra citati, non richiedono la preliminare verifica giudiziale sull'esistenza del ravvedimento operoso o sull'estinzione dei debiti tributari. Ad oggi, dunque, si rinviene una distonia con altre decisioni in senso contrario della medesima sezione della Cassazione (n. 168, 8/1/2018) che opinava nel senso esattamente opposto.

A quando le Sezioni Unite?